

S.r.l.

La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)

di Angelo Busani e Carlo Alberto Busi

Nell'articolo si illustrano le caratteristiche dei nuovi tipi di s.r.l. di recente introduzione nel nostro ordinamento: la s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ridotto. Di entrambe le tipologie si analizzano i dati salienti e si cercano di dipanare i punti problematici, prendendo in considerazione anche le operazioni straordinarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni) nelle quali questi nuovi tipi societari possono essere coinvolti.

L'introduzione nel nostro diritto societario della s.r.l.s. (e cioè della società a responsabilità limitata "semplificata") e della s.r.l.c.r. (e cioè della società a responsabilità limitata "a capitale ridotto") ha profondamente "movimentato" (sulla base dell'idea di facilitare lo *start up* di nuove iniziative economiche (1), specie (2) da parte di soggetti giovani d'età (3)) il quadro delle forme societarie disponibili nell'ordinamento giuridico italiano, caratterizzato, sotto il profilo delle tipologie societarie utilizzabili dagli operatori economici, da decenni di assoluta staticità: nel nostro sistema giuridico, il perimetro delle forme societarie utilizzabili è infatti contraddistinto - come noto - dal cosiddetto principio di "tipicità" (4), in base al quale l'operatore economico non può da sé crearsi un tipo societario "su misura", ma deve utilizzare una delle forme che l'ordinamento gli mette a disposizione, peraltro - beninteso - con la possibilità di conformare il tipo societario prescelto alle proprie specifiche esigenze e alle peculiarità del caso concreto, e cioè utilizzando le opzioni che la legge offre, in molti casi, di derogare (più o meno intensamente) al modello astrattamente proposto dal legislatore.

Ebbene, come noto, nell'ordinamento italiano, le forme societarie ammissibili ("al netto" di società cooperative, società consortili e consorzi) si articolano in due grandi categorie:

a) le società cosiddette "di persone", caratterizzate - di regola - dalla illimitata responsabilità dei soci e dal fatto di non avere una struttura organica, poiché le persone dei soci sono, in questi casi, di tale rilievo nell'attività sociale da condizionare, con la loro continuativa "presenza", qualsiasi aspetto della vita societaria;

b) le società cosiddette "di capitali", connotate invece dalla limitazione della responsabilità dei soci (che - di regola - non rispondono delle obbligazioni sociali e limitano il loro rischio alla possibile perdita del capitale conferito) e dal fatto di essere strutturate secondo un'articolazione organica che permette di distinguere il livello delle decisioni dei soci, il livello delle decisioni degli amministratori e il livello delle attività di controllo (sui conti e sulla legalità delle decisioni assunte e delle attività svolte dagli altri organi).

Nell'ambito delle società "di persone" sono comprese le società semplici (destinate allo svolgimento di attività agricola o a fungere da "cassaforte" di attività mobiliari e immobiliari), le società in accomandita semplice (caratterizzate dalla presenza di due categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti: i primi, che hanno responsabilità illimi-

Note:

(1) Cfr. Atanasio, *S.r.l. semplificata: verso il superamento della nozione di capitale sociale?*, in questa *Rivista*, 2012, 895.

(2) Ma è legittimo chiedersi la ragione della limitazione ai "giovani" (cui vengono riservati anche i benefici creditizi di cui all'art. 44, ultimo comma, D.L. n. 83/2012, di cui oltre): e quindi, del perché non si sono considerate altre categorie "meritevoli" di altrettanta "protezione", quali le donne, i cassaintegrati, i disoccupati, eccetera (per molti di costoro, peraltro, resta disponibile la s.r.l.c.r., la quale tuttavia ha solo la "agevolazione" inerente il ridotto capitale sociale).

(3) Nella Relazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, introduttivo della s.r.l.s. nel nostro ordinamento, si legge che «la disposizione tende a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro mediante la loro partecipazione a strutture societarie prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l'accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti».

(4) Cfr. per tutti Jaeger - Denozza - Toffoletto, *Appunti di diritto commerciale*, Milano, 2010, 99.

tata e che amministrano la società, e i secondi che sono soci di capitali e che non rispondono delle obbligazioni sociali) e le società in nome collettivo, che sono le società di persone “per eccellenza” (perché caratterizzate dallo svolgimento di una attività “commerciale” e dal fatto di non avere i soci suddivisi in due categorie, come le accomandite) e che sono, per questo, le più numerose.

Nell’ambito invece delle società “di capitali”, si hanno la società per azioni (caratterizzata, appunto, dalla suddivisione in azioni del suo capitale sociale), la società in accomandita per azioni (che è una s.p.a. con due categorie di soci, una delle quali, quella degli accomandatari, amministra la società ma risponde senza limiti delle obbligazioni sociali, eccezionalmente rispetto agli altri soci di società di capitali) e la società a responsabilità limitata, che non ha il capitale diviso in azioni, ma in quote, e nella quale ai soci (a differenza di quanto accade nella s.p.a., ove i soci non sono i “protagonisti” della vita della società) è attribuito un ruolo “di primo piano” nello svolgimento dell’attività sociale (5), quasi come se la s.r.l. fosse una società di persone con soci a responsabilità limitata (6).

Questa tradizionale impostazione è stata dunque “movimentata” dall’ingresso sulla scena di due nuove s.r.l., accanto alla s.r.l. “ordinaria” (d’ora innanzi, s.r.l.o.): dapprima, con l’art. 3, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (il cosiddetto “dl Sviluppo”), convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, è stata introdotta la s.r.l.s., e cioè la “società a responsabilità limitata semplificata”, collocata nel codice civile all’art. 2643 bis e disciplinata, oltre che dalla sua norma istitutiva, dalle disposizioni della s.r.l.o. «in quanto compatibili». Successivamente, con l’art. 44, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (il cosiddetto “d.l. Crescita”) è stata introdotta la s.r.l.c.r., e cioè la “società a responsabilità limitata con capitale ridotto”, scriteriatamente non collocata (a differenza della s.r.l.s.) nel codice civile e anch’essa disciplinata, oltre che dalla sua norma istitutiva, dalle disposizioni della s.r.l.o. «in quanto compatibili»; per fare fin da subito chiarezza su questo fondamentale (anche ai fini del discorso che oltre verrà sviluppato) concetto di compatibilità, può osservarsi che fattispecie di compatibilità (sia per la s.r.l.s. che per la s.r.l.c.r.) sono, ad esempio, tra le altre, le norme sulla responsabilità dei soci (art. 2462 c.c.), sugli acquisti “pericolosi” (art. 2465, comma 2, c.c.), sulla postergazione del finanziamento soci rispetto al pagamento dei creditori diversi dai soci (7) (art. 2467 c.c.), sul recesso (art. 2473 c.c.), sulle modifiche dell’atto costitutivo (art. 2480 c.c.), eccetera.

Tre diversi tipi oppure un solo “corpo” (ma... tricefalo o bicefalo?)

Molto probabilmente, la s.r.l.s. e la s.r.l.c.r. non sono due nuovi tipi di società di capitali (da affiancare a s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.o.), ma due “varianti” o “sottotipi” della s.r.l.o. (8) (ad essa accomunati per la ragione di presentare le medesime caratteristiche fondanti, e cioè il fatto che i soci non hanno responsabilità per le obbligazioni sociali, che il capitale non è suddiviso in azioni e che la figura del socio ha un rilievo centrale nell’attività sociale), e che da questa si distinguono per determinate peculiari caratteristiche: principalmente, come si vedrà nel seguito, l’età dei soci (nonché per il capitale ridotto) quanto alla s.r.l.s. (oltre al fatto che nella s.r.l.s. non vi è alcuna autonomia statutaria, a causa della necessità di utilizzo del modello “standard” di atto costitutivo) (9) e il capitale, pure attestato al di sotto dei 10mila euro, quanto alla s.r.l.c.r.

La questione (che sta già dando grande lavoro agli studiosi) se poi i tratti di “tipi” societari a sé stanti o di “sottotipi” o di “varianti” rispetto alla s.r.l.o. non è, in effetti, solo teorica: ci si chiede ad esempio se, per “passare” da una s.r.l.s. o da una s.r.l.c.r. a una s.r.l.o. sia sufficiente una “semplice” procedura di modifica statutaria oppure piuttosto occorra

Note:

(5) Cfr. Busani, *Srl. Il nuovo ordinamento dopo il d. lgs. 6/2003*, Milano, 2003, 15.

(6) Della s.r.l. come di una società di persone a responsabilità limitata parlano, ad esempio, Marchetti P., in *Tavola Rotonda*, in Rossi - Zamperetti (a cura di), *La corporate governance nelle società non quotate*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, n. 227, Milano, 2001, 123 («la s.r.l. è dominata dalla centralità del contratto e dall’autonomia contrattuale: diventa una società di persone a responsabilità limitata»); Montalenti, *La riforma delle società di capitali: prospettive e problemi*, in questa *Rivista*, 2003, 342; Cagnasso, *Ambiti e limiti dell’autonomia concessa ai soci nella “nuova” società a responsabilità limitata*, in questa *Rivista*, 2003, 368.

(7) Nel senso della compatibilità dell’art. 2467 c.c., con la normativa della s.r.l.s. e s.r.l.c.r., cfr. anche Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 25.

(8) Una conferma formale si può avere anche dalla collocazione delle nuove norme: l’art. 2463 bis sulle s.r.l.s. si trova nella Sezione I del Capo VII (“Della società a responsabilità limitata”) del Titolo V del Libro V del codice civile, e cioè la medesima sezione ove è normata della s.r.l. “ordinaria”, mentre l’art. 44, comma 4, D.L. n. 83/2012, compie un ampio rimando, per le s.r.l.c.r., alle «disposizioni del libro V, titolo V, capo VII, del codice civile, in quanto compatibili».

(9) Invero, più che denotare un tipo societario autonomo rispetto alla s.r.l. “ordinaria”, il modello di atto costitutivo standard della s.r.l.s. parrebbe dover essere inteso come il “prezzo da pagare” per l’avvio di una struttura societaria che si potrebbe efficacemente definire come una *start up low cost*: in altri termini, i costi “ordinari” di costituzione sono “permutati” con il “costo” di non poter disporre di quella flessibilità statutaria che è un dato caratteristico della s.r.l. “ordinaria”.

una (più complicata) operazione di “trasformazione” e quindi l’applicazione degli artt. 2498 e ss. del codice civile. Ma appare abbastanza evidente, fin dalle prime letture di queste nuove normative, che si debba propendere per la prima soluzione (per le ragioni che verranno meglio oltre illustrate): con la conseguenza che, ad esempio, l’evoluzione di una s.r.l.s. in una s.r.l.c.r. o in una s.r.l.o. non dovrebbe risultare qualificabile in termini di «cambiamento [...] del tipo di società» (art. 2473, comma 1, c.c.) e così non dovrebbe legittimare il socio assente o non consenziente all’esercizio del recesso dalla società “trasformata”.

Quanto poi al fatto se, con le predette novità legislative, il “tipo s.r.l.” sia tricefalo, e cioè siano in esso individuabili due sottoinsiemi di pari livello (la s.r.l. degli *under 35*enni e la s.r.l. a capitale ridotto degli *over 34*enni) o se, piuttosto, il “sistema s.r.l.” sia bicefalo, e cioè vi si possa individuare un solo sottoinsieme, quello delle “s.r.l. a capitale ridotto”, nel cui ambito avrebbero particolari “agevolazioni” le compagini formate solo da soggetti sotto i 35 anni (10) (con la conseguenza che la s.r.l.c.r. sarebbe un “sottotipo” della s.r.l.o. e che la s.r.l.s. sarebbe, a propria volta, un “sottotipo” o una “variante”, della s.r.l.c.r.), è questione che può essere risolta solo una volta pazientemente analizzata la normativa applicabile alle fattispecie in questione.

L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.)

Dal 29 agosto 2012 è dunque possibile stipulare atti costitutivi di s.r.l.s., e cioè di società a responsabilità limitata semplificata: è quella infatti la data di entrata in vigore del D.M. Giustizia 23 giugno 2012, n. 138 (pubblicato in G.U. 14 agosto 2012, n. 189), il quale reca la formula dell’atto costitutivo “standard” della s.r.l.s.

La predisposizione con decreto ministeriale dell’atto costitutivo “standard” della s.r.l.s. si è resa indispensabile perché il nuovo art. 2463 bis c.c. (introdotto, come detto, dal D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012) sancisce infatti che «L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello “standard” tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico».

In altri termini, una delle caratteristiche pregnanti di questo nuovo tipo societario (e che lo rende eccezionale rispetto ad ogni altra società del nostro ordinamento) è che essa è priva di statuto (11) e

che il suo atto costitutivo deve coincidere (12) con quello dettato da un D.M. Giustizia. In sostanza, l’adozione dello “standard” sarebbe il “prezzo” da pagare per ottenere il risultato di beneficiare - come oltre si vedrà - di costi di costituzione assai ridotti e di notevoli semplificazioni rispetto alla procedura di costituzione di una s.r.l.o. e di una s.r.l.c.r.

Peraltro, rispetto a quello che appare essere un categorico dettato di legge (vale a dire il dettato dell’art. 2463 bis, comma 2, c.c., in ordine alla “doverosità” dell’atto costitutivo “standard”), fa da contraltare una sibillina espressione contenuta nell’art. 1, comma 2, D.M. n. 138/2012 e cioè la previsione secondo cui «Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti». Ora, non ci sono problemi se quest’ultima espressione si intenda - come pare - quale una mera ripetizione di quella contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2463 bis c.c. («Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente

Note:

(10) In questo secondo senso cfr. Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 6, ove si legge: «La scelta della prima soluzione comporta di ritenere che la costituzione della s.r.l.s. possa avvenire solo con un’organizzazione predefinita dal modello standard e immutabile sia in fase costitutiva, sia successivamente, indipendentemente dal superamento dell’età di 35 anni da parte di uno o più soci. Quest’opzione, seppure suffragata da una lettura formalistica delle norme e prospettando una soluzione pragmatica, non appare convincente in quanto ipotizzare la durata *sine die* di una società per giovani (ben oltre il superamento della giovane età e con le restrizioni che la disciplina comporta) parrebbe sostenuta da flebili ragioni giuridico-economiche. Si ritiene preferibile accogliere la seconda delle soluzioni interpretative, vale a dire ritenere che nell’ordinamento sia stata introdotta una figura generale di società a capitale ridotto, che, laddove la compagine societaria sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni, si possa beneficiare di un regime agevolato e che al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci la disciplina si uniformi a quella generale della società a capitale ridotto».

(11) In Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012, si sostiene che lo standard è « un documento unico, e quindi non v’è, né vi potrebbe essere, uno statuto allegato così come anche previsto in via generale dal codice per la società a responsabilità limitata “ordinaria” ».

(12) Cfr. la Massima R.A.1 del Comitato Notarile Triveneto, intitolata “Modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostanziale”, secondo la quale «Il modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 138/2012, deve ritenersi immutabile per quanto riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista [...]. Il [...] notaio rogante e/o le parti non potranno [...] apportare alcuna modifica alla disciplina sostanziale tipizzata del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2463-bis c.c.».

capo in quanto compatibili»); ma se la predetta espressione del D.M. n. 138/2012 si intendesse invece nel senso che l'atto costitutivo "standard" possa essere integrato "a piacimento" (13), vi sarebbero da gestire almeno due problemi di non irrilevanza: da un lato, e in generale, il tema della derogabilità della legge da parte di un regolamento, evidentemente inammissibile; d'altro lato, in particolare, il fatto che questa società è stata concepita prevedendo un notevole abbattimento dei costi di costituzione e, in particolare, l'azzeramento di quelli professionali notarili, proprio sulla base della considerazione che, dovendosi adottare un testo "standard" di atto costitutivo, la prestazione professionale risulterebbe, per questo aspetto, ridotta ai minimi termini (ma, beninteso, non annullata: si pensi alla verifica dei poteri di firma dei contraenti che intervengano per procura, della legittimazione dei componenti, della capacità giuridica dei contraenti, del regime patrimoniale coniugale dei contraenti, della liceità dell'oggetto sociale, della conformità delle espressioni di volontà dei contraenti rispetto alla legislazione applicabile, eccetera).

Vi sarebbe dunque questa evidente contraddizione a impedire che si riveli legittima la costituzione di una s.r.l.s. con un atto costitutivo al di fuori del modello "standard" (14). E che si tratti di una questione non di poco conto lo dimostra il rilievo che, ove non si possa, come pare, "deragliare" dal binario dell'atto costitutivo "standard", ne consegue che nella s.r.l.s. non si rendono attivabili (né in fase di costituzione della società, né successivamente mediante modifiche all'atto costitutivo della s.r.l.s., a meno di evolvere verso una s.r.l.c.r. o una s.r.l.o.) tutte le opzioni che la legge consente nello statuto di una s.r.l. "normale". Tra quelle principali, basti ricordare almeno:

- a) la facoltà di attribuire ai soci "particolari diritti" (concessa dall'art. 2468, comma 3, c.c.);
- b) la possibilità di pattuire (ai sensi dell'art. 2469, comma 1, c.c.) clausole inerenti il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale (quali la clausola di intrasferibilità, la clausola di prelazione, la clausola di gradimento, la clausola che dispone della sorte della quota in caso di morte del socio, la clausola di covendita, la clausola di "trascinamento" in caso di cessione da parte di uno dei soci, eccetera);
- c) la possibilità di convenire cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste per legge (ai sensi dell'art. 2473, comma 1, c.c.);
- d) la possibilità di pattuire cause di esclusione dalla società (ai sensi dell'art. 2473 bis, c.c.);
- e) la previsione, in caso di pluralità di amministratori, di forme di amministrazione diverse dal consi-

glio di amministrazione (di cui all'art. 2475, comma 3, c.c.) (ma si vedano più oltre alcune specifiche riflessioni su questo punto);

f) la possibilità di prevedere forme di decisione del consiglio di amministrazione diverse dalla riunione collegiale (di cui all'art. 2475, comma 4, c.c.);

g) la possibilità di prevedere forme facoltative di controllo di legalità (ai sensi dell'art. 2477, comma 1, c.c.) (su questo punto, però, non può non essere notato che l'art. 2463 bis, comma 2, n. 4), c.c., richiama nella s.r.l.s. anche il disposto dell'art. 2463, comma 2, n. 8, c.c., il quale a sua volta sancisce che nell'atto costitutivo della s.r.l.o. è possibile indicare «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»);

h) la possibilità di prevedere un termine per l'approvazione del bilancio maggiore di quello stabilito dalla legge (ai sensi dell'art. 2478 bis, comma 1, c.c.);

i) la possibilità di attribuire ai soci la competenza a decidere su materie diverse da quelle attribuite ai soci stessi dalla legge (ai sensi dell'art. 2479, comma 1, c.c.);

j) la possibilità di prevedere forme di decisione dei soci diverse dalla riunione assembleare (ai sensi dell'art. 2479, comma 3, c.c.);

k) la possibilità di prevedere modalità di convocazione dell'assemblea e *quorum* assembleari diversi da quello prescritti dalla legge (nell'art. 2479 bis, commi 1 e 3, c.c.);

e così via.

Quale la sorte, dunque, delle clausole che siano introdotte in un atto costitutivo di s.r.l.s. in difformi-

Note:

(13) Come si vorrebbe da Cagnasso, *Nel limbo gli effetti del superamento della soglia*, in *Italia oggi*, 30 agosto 2012, 24, secondo il quale il modello "standard" «appare troppo sintetico ed idoneo a disciplinare i vari profili della vita societaria», con la conseguenza che «irrigidendo la disciplina e impedendo tutta una serie di opzioni può sorgere il rischio di rendere inutilizzabile o scarsamente fruibile il nuovo istituto, che deve già scontare i problemi relativi alla sostanziale mancanza del capitale sociale». Nel medesimo senso anche De Angelis, *La nuova srl semplificata e a capitale ridotto*, in *Italia oggi*, 24 settembre 2012, 8.

(14) Invece secondo Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 18, «Si deve [...] ritenere preferibile la tesi che considera legittimo, per quanto non regolato dal modello, inserire clausole statutarie ulteriori e usufruire degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata, a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s.»: ma si tratta di una affermazione non solo completamente priva di motivazione, ma pure inficiata dal fatto di lasciare assolutamente indefinito il concetto di "contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s." e quindi attribuendo efficacia dimostrativa proprio al concetto che invece necessiterebbe di dimostrazione per suffragare la tesi sostenuta. Sostiene la tesi della modificabilità del modello standard anche Baudino, *La nuova società a responsabilità limitata semplificata*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2012, 12, 38.

tà dal modello “standard”? Non pare difficile concludere nel senso della loro (nullità per contrarietà a norma imperativa (15) e, quindi, nel senso della loro) inefficacia, con conseguente automatica applicabilità del disposto di legge; quanto poi al fatto che dalla clausola “infetta” il virus della nullità si propaghi all’intero atto (ai sensi degli artt. 1419, comma 1, e 2332, c.c.) oppure che da essa consegua una riqualificazione dell’atto costitutivo di s.r.l.s. in altro tipo societario (ad esempio, in una s.r.l.c.r. o in una s.n.c.) è evidentemente questione che non pare essere affrontabile se non al cospetto del singolo caso concreto.

Le caratteristiche della s.r.l.s.

La s.r.l.s. presenta diverse caratteristiche pregnanti, che la distinguono assai nettamente da una S.r.l.o.. Principalmente si tratta delle seguenti:

- a) l’unico socio o i soci della s.r.l.s. possono essere solo persone fisiche (16);
 - b) i soci non devono avere compiuto i trentacinque anni;
 - c) si tratta - come già rilevato - di una società “senza statuto”, in quanto l’atto costitutivo deve essere redatto pedissequamente secondo un modello “standard” approvato con un decreto del Ministro della Giustizia (17);
 - d) per la sua costituzione (18) è abbattuta (19) una rilevante parte dei costi che occorre invece sostenere per costituire una S.r.l.o. (in sostanza il notaio lavora gratis e i costi sono limitati all’imposta fissa di registro, alla tassa annuale della Cciaa e alla vidimazione dei libri sociali, essendo disposta l’esenzione dall’imposta di bollo (20) e dai diritti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese);
 - e) affievolito è pure il valore nominale del capitale sociale occorrente per costituire (21) la s.r.l.s., in quanto è previsto che, in luogo del “normale” capitale sociale di minimi 10mila euro, la s.r.l.s. debba essere costituita con un capitale sociale compreso tra 1 e 9.999,99 euro.
- Entrando più nello specifico, l’atto costitutivo, stipulato indifferentemente in forma unilaterale o plurilaterale, deve (ai sensi dei primi due commi dell’art. 2463 bis, c.c.) essere redatto per atto pubblico (in conformità, come già più volte ripetuto, al predetto modello “standard” di cui al D.M. n. 138/2012) e deve anzitutto indicare, dopo le parole con le quali ritualmente esordisce l’atto pubblico (22), il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio: relevantissima è ovviamente la data di nascita (si tratta di un controllo che è demandato anzitutto al notaio) (23)

Note:

(15) In Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012, si sostiene che «ogni integrazione o variazione al modello non consentita implica una difformità rispetto al modello che si traduce nella nullità delle relative clausole, salva l’automatica sostituzione di diritto con le regole codicistiche».

(16) Questa caratteristica, richiesta dall’art. 2463 bis, comma 1, c.c., per la costituzione della società, ovviamente vale anche per tutta la durata della vita della s.r.l.s.

(17) Questa caratteristica, richiesta dall’art. 2463 bis, comma 2, c.c., per la costituzione della società, ovviamente vale anche per tutta la durata della vita della s.r.l.s.

(18) Ma non per ogni successivo atto che riguardi la s.r.l.s.: e così non anche, in particolare, per la cessione di quote al capitale della s.r.l.s. e per ogni atto di modifica del contratto sociale dal quale la s.r.l.s. è stata originata.

(19) Infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. n. 1/2011, «L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili». Da una fine, ma probabilmente insostenibile lettura, potrebbe discendere che al notaio (cui la legge attribuisce il diritto di riscuotere «onorari», «diritti» e «compensi»: art. 147, comma 1, lett. c), L. 16 febbraio 1989, n. 13) sarebbero dovuti comunque «diritti» e «compensi» (per “onorario” intendendosi il corrispettivo dovuto per lo svolgimento della funzione di pubblico ufficiale; per “diritti” la remunerazione delle prestazioni accessorie e i rimborsi di spese; e per “compensi” la retribuzione dell’attività libero professionale). Dal non essere dovuti onorari notarili dovrebbe derivare che l’atto costitutivo di s.r.l.s. viene iscritto nel repertorio notarile con onorario zero, il che azzerava pure la tassa d’archivio di cui all’art. 39, legge 22 novembre 1954, n. 1158.

(20) Sull’atto costitutivo, sui suoi allegati, sulla copia per la registrazione, sulla copia per il Registro delle Imprese e sulla domanda per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

(21) Il requisito del capitale sociale compreso tra 1 e 9.999,99 euro deve contraddistinguere sia l’atto costitutivo che tutta la vita della s.r.l.s.

(22) Circa l’intelaiatura formale dell’atto pubblico (e, in specie, per le formule di esordio e di chiusura dell’atto) è ovvio che non è vincolante il *wording* del D.M. Giustizia n. 138/2012 e che si può utilizzare un formulario diverso da quello proposto dal D.M., purché conforme alla legislazione in materia di formulazione dell’atto pubblico notarile. In tal senso cfr. la Massima R.A.1 del Comitato Notarile Triveneto, intitolata “Modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua indelegabilità sostanziale”, secondo la quale «Il modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 138/2012, deve ritenersi immutabile per quanto riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista ma non anche in relazione alle formule dell’atto pubblico proposte. Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant’è che risultano incomplete (ad esempio manca l’intestazione “Repubblica Italiana” e l’espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante) oltre che riferite ad un’unica ipotesi tipo (quella dell’atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l’assistenza di testimoni, ecc.). Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque utilizzare le formule dell’atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali».

(23) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.M. n. 138/2012, «Il notaio, nel ricevere l’atto di cui all’articolo 1, accerta, con le modalità di cui all’art. 49, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che l’età delle

(segue)

poiché, come già detto, la costituzione di una s.r.l.s. è preclusa a chi già abbia compiuto i 35 anni. Nell'atto costitutivo occorre poi indicare i seguenti dati (che ovviamente devono sussistere, oltre che nell'atto costitutivo della s.r.l.s., anche durante tutta la sua esistenza):

a) la denominazione sociale della s.r.l.s., nella quale deve essere contenuta l'indicazione che si tratta appunto di una società a responsabilità limitata semplificata;

b) il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie (il modello "standard" correttamente non accenna all'indirizzo della sede legale, il quale - come noto - non è un requisito dell'atto costitutivo, rappresentando solo una "indicazione" da effettuare nel modello informatico predisposto per l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese: art. 111 *ter*, disp. att. c.c.);

c) l'ammontare del capitale sociale, che, come già osservato, deve essere pari almeno a 1 euro e inferiore all'importo di 10 mila euro (con ciò introducendosi, nel sistema delle società di capitali, la stranezza, senza precedenti, di questo "capitale massimo", in violenta contrapposizione alla ricorrente denuncia circa il nanismo delle società italiane in quanto a loro capitalizzazione).

Il capitale sociale deve essere dunque compreso tra 1 euro e 9.999,99 euro: non può essere qualificata come s.r.l.s. una società che, in sede di costituzione della società, abbia un valore nominale superiore a quello massimo previsto dalla legge; né, come già osservato, può continuarsi a chiamare s.r.l.s. quella società che, nel corso della sua vigenza si trovi a raggiungere (ad esempio, a seguito di un'operazione di aumento di capitale, gratuito o a pagamento, oppure per effetto di una fusione) un valore superiore al predetto importo di euro 9.999,99.

In sede di costituzione della società (ma - si ritiene, seppure in mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso - anche in sede di aumento (24) del capitale sociale (25)), il capitale deve essere per intero sottoscritto e versato (26) in denaro contante (ai sensi dell'art. 2463 *bis*, comma 3, n. 3), c.c.): pertanto, non sono ammessi conferimenti in natura (27) né è ammesso il versamento del denaro "per decimi" (con la paradossale conseguenza che, se il capitale della s.r.l.s. sia attestato a un valore nominale superiore a 2.500 euro, in sede di atto costitutivo occorre un versamento superiore a quello che dovrebbe essere effettuato per la costituzione di una s.r.l.o. non unipersonale, caso nel quale - come noto - si può versare il 25 per cento dell'importo sottoscritto). A questo proposito, occorre sottolineare

che, a differenza di quanto accade in sede di costituzione della s.r.l.o., il versamento del capitale iniziale non deve né può essere effettuato in banca, ma deve essere effettuato "nelle mani" di coloro che sono nominati quali amministratori della s.r.l.s., i quali, secondo il modello "standard" di atto costitutivo recato dal d.m. Giustizia n. 138/2012, devono rilasciarne «ampia e liberatoria quietanza». Al riguardo, se si tratta di versamenti superiori ai mille euro, dato che cifre del genere non possono essere corrisposte in contanti (art. 49, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), altro non resta che immaginare un versamento mediante assegno circolare, in quanto pare problematico che un neo nominato amministratore possa "rilasciare quietanza" di una somma incorporata in un assegno bancario.

Nell'atto costitutivo della s.r.l.s. occorre inoltre indicare (ai sensi dell'art. 2463 *bis*, comma 2, n. 4), c.c.):

Note:

(segue nota 23)

persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata è quella prevista dall'articolo 2463 *bis* del codice civile». Ai sensi di detto art. 49, legge 89/1913, «Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidejacenti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni».

(24) Ovviamente, non eccedente i 9.999,99 euro, poiché altrimenti si avrebbe una evoluzione della s.r.l.s. in una s.r.l.o.

(25) Secondo Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 21, «il divieto di conferimenti in natura è una regola immanente alle nuove figure societarie e ne dovrebbe derivare che tale divieto valga anche in sede di aumento di capitale. Se però, come si è detto, la *ratio* dell'obbligo di conferimenti in natura va rinvenuta nelle esigenze di semplificazione della fattispecie costitutiva della società, in un momento successivo alla costituzione queste esigenze potrebbero essere venute meno e conseguentemente anche il divieto di conferimento in natura. L'accoglimento di questa soluzione potrebbe comportare effetti anche in ordine ai c.d. aumenti gratuiti realizzati con l'imputazione delle riserve a capitale. Negli aumenti di capitale gratuito le poste di patrimonio netto utilizzate in sede di aumento costituiscono poste di passivo ideale a fronte di un attivo composto anche di beni in natura o crediti. Sotto un profilo sostanziale, essi sono quindi aumenti in natura. Se si ritiene che la s.r.l.c.r. e la s.r.l.s. non possano ricorrere a questo tipo di aumenti di capitale, ne deriva che esse non possano ricorrere neppure a questo tipo di aumenti, se non per la quota parte coperta attraverso la cassa».

(26) Un argomento contrario circa la necessità dell'integrale versamento del denaro conferito in sede di sottoscrizione di un aumento di capitale potrebbe rinvenirsi nell'espressione legislativa secondo la quale il capitale sociale deve essere sottoscritto e interamente versato «alla data della costituzione»: ma questo rilievo testuale appare francamente assai debole per suffragare l'opinione secondo cui in sede di aumento di capitale potrebbe farsi ricorso a versamenti non integrali, ma per decimi.

(27) Probabilmente, per la ragione che il legislatore avrebbe con ciò inteso snellire la fase della costituzione della società evitando il procedimento di stima che si impone per il conferimento in natura, procedimento normalmente non semplice né breve.

- a) l'attività che costituisce l'oggetto sociale (con la precisazione che la s.r.l.s. può avere qualsiasi oggetto, compresa l'attività professionale di cui all'art. 10, L. 12 novembre 2011, n. 183; e fatta eccezione per l'esercizio di quelle attività per le quali occorre una forma sociale diversa dalla s.r.l. oppure occorre un capitale sociale maggiore di 9.999,99 euro);
- b) la «quota di partecipazione al capitale di ciascun socio»;
- c) le «norme relative al funzionamento della società», indicando quelle concernenti «l'amministrazione» e «la rappresentanza»;
- d) le «persone cui è affidata l'amministrazione» (che devono essere necessariamente soci della s.r.l.s.: art. 2463 bis, comma 2, n. 6, c.c.) e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

Con riferimento alle quote di partecipazione dei soci, appare inevitabile, senza possibilità di deroghe, l'applicazione del disposto dell'art. 2468, comma 2, secondo periodo, del codice civile, secondo il quale «le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento». Infatti, se è vero che nella s.r.l.s. non sono consentite deviazioni rispetto al modello "standard" di atto costitutivo, occorre notare che nel D.M. n. 138/2012, recante appunto detto modello, non vi è alcuna previsione in materia di entità delle quote di partecipazione al capitale sociale, con la conseguenza che dovrebbe essere pertanto preclusa ogni possibilità di confezionare le cosiddette quote non proporzionali ai conferimenti e quindi di "sfalsare" la rigida proporzionalità che emerge confrontando il valore dei singoli conferimenti rispetto al complessivo capitale sociale che essi concorrono a formare.

Quanto poi al tema del «funzionamento» della società, il modello di cui al D.M. n. 138/2012, da un lato è assai laconico, poiché vi si afferma solamente che «L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione», e d'altro lato solleva almeno una perplessità. Circa anzitutto la laconicità, non potendosi attivare le opzioni che la legge consente alla s.r.l.o., non possono introdursi nella s.r.l.s. (né in sede di atto costitutivo né, successivamente, in sede di modifica dell'atto costitutivo medesimo, salvo evolvere verso la s.r.l.c.r. o la s.r.l.o.), come in parte già sopra accennato, le opzioni che la legge consente invece per la amministrazione della s.r.l. "ordinaria", vale a dire, ad esempio:

- a) un sistema amministrativo diverso dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione (e

quindi non paiono introducibili le modalità dell'amministrazione pluripersonale congiuntiva o disgiuntiva (28), anche se un argomento - che peraltro sembra assai debole - nel senso della malleabilità su questo punto del modello "standard" di atto costitutivo (29) potrebbe essere tratto dal rilievo secondo cui quando l'art. 2463 bis, comma 2, n. 4) (30), c.c., rimanda all'art. 2463, comma 2, n. 7), c.c. (31), con ciò si consentirebbe un intervento additivo rispetto al modello "standard", al fine appunto di rendere possibile, nel caso di nomina di una pluralità di amministratori, un approdo diverso dal fatto che essi vadano di necessità a comporre un organo invariabilmente collegiale; anche perché, come oltre si vedrà discutendo il tema della data di chiusura del primo esercizio sociale e il tema della durata in carica dell'organo amministrativo nominato in sede di atto costitutivo, non pare il modello "standard" essere alieno dal permettere un intervento additivo riferito a clausole destinate a regolare la vita societaria non strutturalmente ma solo temporaneamente);

- b) il *casting vote* del presidente;

- c) la clausola *simul stabunt simul cadent*;

- d) le forme di decisione consigliare consistenti nella "consultazione scritta" e nel "consenso espresso per iscritto";

- e) la nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale o di un revisore (in altri termini, in mancanza di qualsiasi indicazione sul punto da parte del modello "standard", potrebbe derivarsene che vi sia unicamente la possibilità di nominare un organo di controllo «costituito da un solo membro effettivo» e cioè utilizzando la norma di *default* contenuta nell'art. 2477, comma 1, c.c., anche se non può mancare di rilevarsi, come già osservato, che l'art. 2463, comma 2, n. 8), c.c., richiamato nella s.r.l.s. dal-

Note:

(28) Nel senso che nella s.r.l.s. non possano introdursi clausole sulla amministrazione pluripersonale congiuntiva e disgiuntiva, cfr. Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012; a questa opinione si contrappone il contrario avviso del Consiglio Notarile di Milano contenuto in una emananda massima, preannunciata da De Angelis-Ventura, *Srls, lo statuto rigido le affossa*, in *Italia Oggi*, 8 novembre 2012.

(29) Il quale detta la seguente formula: «Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ... (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione)».

(30) Secondo il quale nell'atto costitutivo della s.r.l.s. occorre indicare «4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463».

(31) Secondo il quale nell'atto costitutivo della s.r.l. "ordinaria" vanno indicate «7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza».

l'art. 2463 bis, comma 2, n. 4), c.c., consente di indicare nell'atto costitutivo della s.r.l. "ordinaria" «l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»;

f) l'attribuzione ai soci della decisionalità su materie inerenti la gestione della società.

Anche quanto alla rappresentanza della s.r.l.s. può ripetersi quanto appena riferito in ordine all'organo amministrativo pluripersonale: può il modello "standard" (32) essere integrato con previsioni del tipo che la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione? oppure che la rappresentanza della società spetta, oltre che a detto presidente, anche a quei membri del consiglio di amministrazione che (per categorie di atti o caso per caso) siano investiti di tale potere con decisione del board? Invero, la previsione del modello "standard" appare categorica (e quindi rende difficilmente sostenibile ogni altra difforme conclusione), ma, anche qui, non può non osservarsi che - come appena visto - l'atto costitutivo della s.r.l.s. deve contenere (ex art. 2463, comma 2, n. 7), c.c., richiamato dall'art. 2463 bis, comma 2, n. 4), c.c.) «le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti [...] la rappresentanza», ciò che pare legittimare l'impressione di una possibile integrazione del modello "standard" (33).

La perplessità cui sopra si accennava (e cioè circa il fatto che il modello "standard" dell'atto costitutivo dispone che «L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione») deriva invece dal rilievo che nel modello "standard" si fa riferimento a una «assemblea dei soci» che si svolga «ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci»: ma si tratta di un'espressione normativa frutto evidentemente di una impurità redazionale, in quanto, come già osservato, non possono ammettersi nella s.r.l.s. ambiti decisionali dei soci diversi da quello assembleare (non potendosi dar corso a decisioni dei soci assunte mediante "consultazione scritta" oppure "consenso espresso per iscritto"), mentre la norma in questione sembra evocare scenari nei quali le decisioni dei soci vengano adottate al di fuori di una assemblea (34).

La durata della s.r.l.s., la data di chiusura degli esercizi sociali, la durata in carica dell'organo amministrativo

Né l'articolo 2463 bis c.c., né il modello "standard" recato dal D.M. n. 138/2012, si occupano della durata della s.r.l.s. e della data di chiusura dei suoi

esercizi, in particolare del primo esercizio, vale a dire quello nel quale la società è costituita. Pare facile concludere che, non prevedendosi nulla nel modello "standard", la regolamentazione di queste due materie debba essere rimessa (ai sensi dell'art. 2463 bis, ultimo comma, c.c.) alle regole normalmente applicabili alla s.r.l.o., e quindi:

a) quanto alla durata della società, alla regola secondo la quale, ove non sia diversamente disposto nell'atto costitutivo, la durata deve intendersi indeterminata (arg. ex artt. 2463 e 2473, comma 2, c.c.), con la conseguenza (art. 2473, comma 2, c.c.) (35) della facoltà di recesso *ad nutum* di qualsiasi socio in qualsiasi momento della vita della società, con preavviso "rigido" (cioè non statutariamente modificabile, come invece è possibile nella s.r.l.o.) di 180 giorni;

b) quanto alla data di chiusura degli esercizi sociali, stante il principio generale di durata annuale dell'e-

Note:

(32) Per il quale nell'atto costitutivo della s.r.l.s. deve essere riportato che «7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società». Con la conseguenza che (a meno di interpretare l'espressione del modello standard nel senso che la rappresentanza della s.r.l.s. compete all'organo come tale e non agli «amministratori» intesi *uti singuli*, come invece è scritto nell'art. 2475 bis, comma 1, c.c.) ove si possa trarre argomento dall'art. 1716, comma 2, c.c. (in tema di agire disgiunto dei mandatarî) e dall'art. 2266, comma 2, c.c. (in tema di agire disgiunto dei rappresentanti di società di persone), nonché ovviamente dal predetto art. 2775 bis, comma 1, c.c., a ciascun amministratore dovrebbe spettare la rappresentanza della società, in via disgiuntiva dagli altri membri dell'organo amministrativo.

(33) Per Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012, invece, la rappresentanza spetta «agli amministratori in via congiunta fra loro. Tuttavia, laddove il consiglio di amministrazione abbia, previo consenso dell'assemblea, delegato proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo ovvero ad alcuni dei suoi componenti, negli stessi limiti delle relative funzioni dovrà intendersi attribuita anche la rappresentanza».

(34) In Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012, si sostiene invece che questa previsione «va letta nel senso che il ricorso al metodo assembleare è inderogabile solo nei casi previsti dall'art. 2479 comma 4, e cioè per le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'articolo 2482-bis (su cui vedi infra) nonché lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Ne deriva, quindi, che al di fuori di tali ipotesi, saranno gli amministratori della società a responsabilità limitata semplificata a stabilire di volta in volta se ricorrere al metodo assembleare, a quello della consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto».

(35) Per il quale «Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno».

esercizio sociale (arg. ex artt. 2478 bis, comma 1, e 2364, comma 2, c.c.), alla considerazione secondo la quale l'esercizio apertosi in coincidenza con la data di iscrizione al Registro delle Imprese della s.r.l.s. (ad esempio, il 1° novembre 2012) parrebbe doversi concludere esattamente un anno dopo (vale a dire, nell'esempio, il 31 ottobre 2013); anche se, per il vero, la legge fiscale detta una presunzione di coincidenza dell'esercizio sociale con l'anno solare, nel caso in cui «la durata dell'esercizio o periodo di gestione non» sia «determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o» sia «determinata in due o più anni» (art. 76, comma 2, TUIR).

Se su quanto appena affermato in tema di durata della s.r.l.s. *nulla quaestio* (36), con riferimento invece alla data di scadenza degli esercizi e, in particolare, a quella del primo esercizio (dalla quale poi dipendono, per "trascinamento", le date di scadenza degli esercizi successivi), pare potersi legittimamente obiettare che l'eventuale introduzione nell'atto costitutivo della s.r.l.s. di una clausola che raggugli all'anno solare la scadenza del primo esercizio non sembra attentare al principio in base al quale la s.r.l.s. può essere costituita solo e soltanto in base al *wording* dell'atto costitutivo "standard" recato dal D.M. n. 138/2012 (37). Invero, ciò che non è consentito introdurre nell'atto costitutivo della s.r.l.s. paiono essere tutte quelle regole (tipicamente contenute in uno "statuto" societario) destinate a disciplinare "stabilmente" la vita della società in questione; ma non pare invece che sia inammissibile introdurre nell'atto costitutivo di s.r.l.s. norme di carattere "effimero" (e quindi non di natura "statutaria"), destinate cioè a regolamentare temporaneamente l'attività sociale: ne è un chiaro esempio la clausola (che pare di indiscutibile introduzione e che sia) contenuta nell'atto costitutivo della s.r.l.s. per regolamentare la durata in carica del primo organo amministrativo della s.r.l.s. (e con la quale quindi si può scegliere se nominarlo per un termine determinato oppure, come più spesso accade, a tempo indeterminato); così come pare esserne altro esempio, appunto, la norma che definisca la durata del primo esercizio (facendola, di regola, coincidere con l'ultimo giorno dell'anno solare in corso alla data di stipula dell'atto costitutivo).

L'età dei soci della s.r.l.s.

Come già s'è detto, uno dei dati salienti, se non il più saliente, della s.r.l.s. è che i soci costituenti non possono avere compiuto più di 34 anni. Quindi, chi abbia già festeggiato il suo trentacinquesimo compleanno non può partecipare alla costituzione

di una s.r.l.s. (38); resta poi da vedere se (la s.r.l.s. possa proseguire, come tale, anche con soci entrati nella s.r.l.s. a un'età inferiore ai 35 anni e poi divenuti *ultra* 34enni oppure se) debba uscire dalla s.r.l.s. chi sia stato socio della s.r.l.s. prima di compiere i 35 anni e poi infine inesorabilmente raggiunga il trentacinquesimo anno d'età.

Occorre anzitutto osservare che la "regola dei 35 anni" ha, innanzitutto, come esplicita conseguenza quella secondo cui «È fatto divieto di cessione delle quote a soci (39) non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo» (art. 2463 bis, penultimo comma, c.c.); ovviamente, si tratta sia della cessione della piena proprietà della partecipazione sia della cessione di diritti parziari rispetto alla piena proprietà, quali l'usufrutto (40) o la nuda proprietà, a prescindere dal fatto che all'*under* 35enne permanga, o meno, il diritto di voto (41) (quanto al pegno, dal pre-

Note:

(36) Nel senso che la s.r.l.s. debba essere a durata indeterminata, non potendosi indicare un termine di durata della società, cfr. Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012; a questa opinione si contrappone il contrario avviso del Consiglio Notarile di Milano contenuto in una emananda massima, preannunciata da De Angelis-Ventura, *Srls, lo statuto rigido le affossa*, in *Italia Oggi*, 8 novembre 2012.

(37) Nel senso che non possa indicarsi alcuna scadenza per il primo esercizio (ma che il bilancio possa comunque essere riferito all'anno solare) cfr. invece Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012; a questa opinione si contrappone il contrario avviso del Consiglio Notarile di Milano contenuto in una emananda massima, preannunciata da De Angelis-Ventura, *Srls, lo statuto rigido le affossa*, in *Italia Oggi*, 8 novembre 2012.

(38) Non dovrebbe essere un problema invece il fatto che all'atto costitutivo partecipi un contraente *under* 35enne coniugato in regime di comunione legale dei beni con persona *over* 35enne: infatti la società ha come socio il contraente (e non il suo coniuge, seppur la quota sia attratta nel regime di comunione legale) e non importa che, nei rapporti interni tra coniugi, l'amministrazione della quota sia soggetta al regime della comunione legale dei beni. Cfr. sul tema Busani, *Comunione legale dei beni, partecipazioni al capitale sociale e strumenti finanziari*, in *Riv. dir. priv.*, 2002, 5.

(39) Evidentemente, il legislatore, per un errore di formulazione, *minus dixit quam voluit*: la cessione di quote all'*ultra* 35enne è vietata, sia che il cessionario sia socio, sia che il cessionario non sia socio. Anzi, che il cessionario *ultra* 35enne sia socio di una s.r.l.s. presuppone l'adesione alla contrastata tesi per la quale nella s.r.l.s. è ammissibile la presenza di soci che, entrati nella compagine sociale prima del 35° anno d'età, vi permangono anche dopo il 35° compleanno.

(40) Di contraria opinione pare Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 27.

(41) Cfr. in tal senso la massima R.A.5 del Comitato Notarile Triveneto, intitolata "Portata del divieto di cessione di quote di s.r.l.s. a soggetti che hanno compiuto i trentacinque anni di età", secondo la quale «Poiché il divieto di cessione delle quote di s.r.l.s. a soggetti non aventi i requisiti di età di cui al primo

(segue)

detto divieto di cessione non pare potersi trarre un divieto alla costituzione di tale garanzia reale (42), fermo restando tuttavia che la procedura esecutiva che si inneschi a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione garantita dal pegno non pare poter avere altro esito che l'acquisto della quota già oggetto di pegno da parte di una persona fisica *infra* 35enne). Inoltre, se un *ultra* 34enne non può entrare nella s.r.l.s. mediante una cessione di quote, pare che nemmeno egli possa entrarvi (43) mediante un'altra operazione che, seppur di diversa natura, abbia la medesima conseguenza (anche se la legge non ne sancisca espressamente il divieto): si pensi a una operazione di aumento di capitale sociale della s.r.l.s. oppure a una operazione di fusione o di scissione che abbia una s.r.l.s. come incorporante o come beneficiaria della scissione. Beninteso, non si vuol dire che queste operazioni non possano essere effettuate da una s.r.l.s., ma si vuol dire che esse non paiono poter avere l'esito della presenza, nel capitale di una s.r.l.s., di un *over* 34enne o di un soggetto diverso dalle persone fisiche: cosicché, caso per caso, bisognerebbe ipotizzare di far luogo alla liquidazione della partecipazione del soggetto incompatibile con la s.r.l.s. (ad esempio, come oltre si vedrà meglio, mediante la sua esclusione, mediante il suo recesso, mediante la cessione della sua partecipazione o mediante qualsiasi altra metodologia di *exit* dalla società con la quale si possa realizzare il risultato di avere solo persone fisiche *under* 35enni partecipanti al capitale sociale della s.r.l.s.).

Se si segue la tesi per la quale un *ultra* 34enne non possa far parte di una s.r.l.s., parrebbe impedito anche l'ingresso nel capitale sociale degli eredi (o dei legatari) *over* 34enni del socio *under* 35enne che sia deceduto (44): invero, se la regola è che nella s.r.l.s. non vi possono essere soci *ultra* 34enni né soci diversi dalle persone fisiche, non pare essersi ragione di distinguere tra l'ingresso di nuovi soci per effetto di un atto *inter vivos* e l'ingresso di nuovi soci per effetto di una successione *mortis causa*: piuttosto che concludere nel senso che la successione *mortis causa* apra le porte della s.r.l.s. alla presenza nel suo capitale sociale di soci sopra i 34 anni o di soci diversi dalle persone fisiche (45), appare invero preferibile ritenere che (l'atto costitutivo della s.r.l.s. contenga una implicita clausola disponente che) la successione a causa di morte di un socio provochi lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla quota del socio defunto, se tale rapporto non possa continuare - a causa della successione a causa di morte - con una persona fisica *infra* 34enne. Né pare sostenibile l'argomento secondo il quale la nullità comminata dalla

legge indicherebbe che la norma sul divieto di cessione delle partecipazioni al capitale della s.r.l.s. sarebbe dettata solo per i trasferimenti *inter vivos*: anche qui pare facile infatti ribattere che la norma in questione è incentrata sulla nullità semplicemente perché chi l'ha scritta ha evidentemente pensato solo al caso del subentro per contratto, dimenticandosi dei trasferimenti a causa di morte; tra l'altro, se così non fosse, visto che non si può certo derivare la nullità di una fusione, di una scissione o di un aumento del capitale sociale dal fatto che queste operazioni abbiano come esito una s.r.l.s. partecipata anche da persone fisiche *over* 34enni oppure da soggetti diversi dalle persone fisiche, se il silenzio del legislatore su queste operazioni fosse rilevante se ne avrebbe che

Note:

(segue nota 41)

comma dell'art. 2463 *bis* c.c., contenuto nel comma 4 del medesimo articolo, è formulato in maniera generica, senza prevedere alcuna limitazione, si ritiene che lo stesso comprenda anche gli atti di cessione o costituzione dei diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, ciò anche nell'ipotesi in cui l'atto di cessione o di costituzione preveda che il diritto di voto sia mantenuto in capo al socio infratrentacinquenne cedente o costituente».

(42) In tal senso pare anche Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 27.

(43) Nel medesimo senso cfr. anche Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 28.

(44) Di contrario avviso la Massima R.A.2 del Comitato Notarile Triveneto, intitolata "Legittimità del trasferimento *mortis causa* delle quote di partecipazione di s.r.l.s. a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 2463 *bis* c.c.", secondo la quale «Il divieto di cessione di quote di s.r.l.s. contenuto nel comma 4 dell'art. 2463 *bis* c.c. appare riferito ai soli atti negoziali tra vivi, per cui, nel caso di morte di un socio la sua quota si trasferirà agli eredi accettanti anche se questi siano persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato. Il divieto di cessione contenuto nell'art. 2463 *bis* c.c. è, infatti, con tutta evidenza, una disposizione antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti. Lo stesso può pertanto trovare applicazione nei soli trasferimenti volontari tra vivi. Quanto sopra è confermato dalla circostanza che il divieto di trasferimento a soggetti diversi dalle persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età contemplato nell'art. 2463 *bis* c.c. è accompagnato dalla previsione della nullità dell'atto di cessione posto in essere in violazione di tale divieto, con ciò presupponendo la stipula di un atto di trasferimento tra vivi nella fattispecie vietata. Anche il modello tipizzato dell'atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 138/2012, prevede espressamente il solo divieto di trasferimento per atto tra vivi delle quote a persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione».

(45) Seguendo questa tesi vi sarebbe poi da gestire anche il caso della morte dell'unico socio di s.r.l.s.: se gli subentrino soggetti diversi dalle persone fisiche *under* 35enni, come conciliare questa situazione con la norma in base alla quale la s.r.l.s. può essere amministrata solo dai suoi soci, e quindi solo da persone fisiche *under* 35enni?

sarebbe ammissibile che quelle operazioni avessero un simile esito, quando invece, come detto, a quelle operazioni (che sono in sé perfettamente legittime) non può che conseguire la fuoriuscita dalla s.r.l.s. di coloro che non abbiano i requisiti per esserne soci. I problemi maggiori, stante la maggior frequenza di questa fattispecie, si presentano comunque al compimento del 35° anno da parte di chi sia già socio di una s.r.l.s.

Su questo tema, occorre, da un lato, osservare che pare trattarsi di una situazione non tollerabile (46), se è vero, come più volte ripetuto, che «La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» (articolo 2463-bis, comma 1, del codice civile). Anche perché, se si ritiene che una s.r.l.s. costituita da soci *infra* 35enni possa evolversi, per il naturale avanzamento dell'età, in una s.r.l.s. i cui soci siano tutti *ultra* 34enni, non si capirebbe il senso della norma che dispone la nullità della cessione di quota a un soggetto *over* 34enne: i soci (divenuti *ultra* 34enni) potrebbero allora cedere la quota solo a soggetti *infra* 35enni? i soci (divenuti *ultra* 34enni) non potrebbero allora cedere le quote tra essi? oppure, la norma in questione andrebbe allora letta nel senso che la nullità vale solo per il cedente *infra* 35enne e non per il cedente *ultra* 34enne? Tutte queste soluzioni appaiono evidentemente intrise di una notevole dose di absurdità (47).

D'altro lato, si può osservare, invece, che la legge non dice nulla sul punto in esame, con ciò legittimandosi l'impressione che la s.r.l.s. degli *infra* 35enni possa evolvere in una s.r.l.s. formata da (uno, più, tutti i) soci (divenuti) *ultra* 34enni (48), anche perché i «rimedi» alla presenza di un *ultra* 34enne in una s.r.l.s. (ove tale presenza non si ritenesse consentita) non appaiono facili da costruire (e quindi aprendosi una larga strada per una interpretazione antitestuale della normativa in esame che, in nome di una pretesa coerenza sistematica, ricostruisca la s.r.l.s. come una possibile «variante iniziale» della s.r.l.c.r.) (49): infatti, se si eccettua la soluzione di ipotizzare che la s.r.l.s. evolva automaticamente (50) in una s.r.l.c.r. al compimento del 35° anno da parte del più anziano dei suoi soci (il che poi presuppone di ammettere - l'argomento è trattato più oltre - che la s.r.l.c.r. possa avere soci *infra* 35enni) (51), ove si sostenga che a una s.r.l.s. non possano partecipare soci *ultra* 34enni, occorrerebbe infatti stabilire se al socio *ultra* 34enne competeva, nel silenzio della legge, un diritto di recesso dalla s.r.l.s. al compimento del

sul 35° anno oppure se, specularmente, egli possa essere escluso dalla s.r.l.s. in occasione di tale suo compimento; e, per ammettere queste conclusioni, occorrerebbe ritenere che, se più persone stipulano un contratto nell'implicita intesa che a quel contratto non possano (continuare a) partecipare coloro che raggiungono una certa età, non dovrebbe essere

Note:

(46) Di contrario avviso è la Massima R.A.3 del Comitato Notarile Triveneto, intitolata «Conseguenze del compimento del trentacinquesimo anno di età da parte di uno, più o tutti i soci di s.r.l.s.», secondo la quale «La L. 27/2012, di conversione del D.L. 1/2012, ha tra l'altro soppresso dall'art. 2463 *bis* c.c. la disciplina legale dell'ipotesi in cui uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. compiano il trentacinquesimo anno di età. Stante quanto sopra, e dovendosi applicare alla s.r.l.s., per quanto non specificatamente previsto, la disciplina della s.r.l. ordinaria contenuta nel capo VII del titolo V del libro V del c.c., deve ritenersi che la perdita da parte di uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. dei requisiti di età previsti dal comma 1 dell'art. 2463 *bis* c.c. non comporti alcuna conseguenza giuridicamente rilevante. Tale vicenda non può dunque integrare una causa di esclusione del socio o una causa di scioglimento della società, e nemmeno produrre la perdita *ex lege* della qualifica di s.r.l. semplificata. Da quanto sopra consegue che alla s.r.l.s. in cui uno, più o tutti i soci abbiano compiuto i trentacinque anni di età continueranno ad applicarsi integralmente le regole proprie di tale modello societario previste dall'art. 2463 *bis* c.c. e dal Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, compreso il divieto di trasferimento delle quote a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 2463 *bis* c.c.».

(47) Secondo Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 5, il vincolo di cessione «della quota, legato all'età del cessionario» permane «*sine die*».

(48) Cfr. in tal senso Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012.

(49) In tal senso Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 13: «Un' interpretazione delle norme fondata sul solo tenore letterale porterebbe a ritenere che le due varianti di società a capitale ridotto conducano alla segregazione per età dei modelli societari: l'uno riservato a soggetti *under* 35 (la s.r.l. semplificata a capitale ridotto) l'altra agli *over* 35 (la s.r.l. a capitale ridotto). Ne deriverebbe l'impossibilità per soci di diversa età di costituire in comune una società a capitale ridotto, pur senza beneficiare delle agevolazioni per le quali il requisito d'età è posto. Questa lettura della norma non appare condivisibile in quanto, pur sorretta dal dato letterale delle norme, appare contraria alle finalità generali della disciplina e priva di una ragionevolezza sostanziale, nonché passibile di diverse censure di legittimità».

(50) Un caso invece di automatica «trasformazione» della s.r.l.s. in una s.r.l.c.r. a causa dell'avanzamento dell'età dei soci pare essere quello della s.r.l.s. unipersonale: qui il compimento del 35° anno da parte dell'unico socio dovrebbe infatti condurre a ritenere la s.r.l.s. automaticamente modificata in s.r.l.c.r., con obbligo peraltro del socio e degli amministratori della ex s.r.l.s. di adottare le occorrenti modificazioni statutarie (e, in primo luogo, quella attinente la denominazione sociale).

(51) Tesi sostenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, con parere n. 0182223 del 30 agosto 2012; nonché dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato nella «segnalazione» datata 10 agosto 2012 (e intitolata Società a responsabilità limitata a capitale ridotto - art. 44, D.L. 22 giugno 2012, n. 83) e pure nella *Lettera del Presidente Giancarlo Laurini sulla srl semplificata e srl a capitale ridotto*, con primo commento dell'Ufficio Studi del 24 agosto 2012, riportata in *CNN Notizie* del 27 agosto 2012.

inammissibile concludere che esse abbiano convenuto (una causa convenzionale di recesso o di esclusione, in base alla quale) chi compie il 35° anno debba essere liquidato dalla s.r.l.s. È chiaro che una conclusione del genere (al di là della obiettiva difficoltà della sua giustificazione teorica) penalizzerebbe, in linea di fatto, i soci più “anziani” a vantaggio di quelli più giovani (o di quello più giovane), i quali - pur dovendolo pagare in sede di *exit* degli “anziani” - beneficerebbero dell'avviamento che anche i fuoriusciti abbiano concorso a formare; ma si potrebbe ribattere che, ove vogliano tutelare il proprio apporto alla creazione di questo avviamento, i soci più anziani potrebbero efficacemente e facilmente cautelarsi mediante strumenti parasociali (i quali, ove incidano nella questione ora in commento, non appaiono inammissibili): ad esempio, garantendosi il consenso dei più giovani alla trasformazione della s.r.l.s. in una s.r.l.c.r. o in una s.r.l.o.

Ovviamente, occorre poi sgombrare il campo dall'ipotesi che il compimento del 35° anno di età da parte del socio più anziano provochi lo scioglimento della società (la s.r.l.s. è stata invero introdotta per originare valore dalle forze produttive più giovani e non è quindi plausibile che il valore prodotto venga distrutto dal mero avanzamento di età dei suoi soci); e pure dal caso che il socio *ultra* 34enne ceda volontariamente la propria partecipazione a uno o più degli altri soci *infra* 35enni, nonché dall'ipotesi che i soci concordino un recesso volontario del socio *ultra* 34enne (in questi due ultimi casi, evidentemente, non si pone alcuna questione).

Spinoso, infine, anche il già accennato tema se (qualora si scarti la conclusione della “imperterrita” continuazione della s.r.l.s. con soci divenuti *ultra* 34enni) l'avanzamento dell'età oltre il 35° anno comporti una automatica “trasformazione” della s.r.l.s. in una s.r.l.c.r.: se si seguisse la tesi secondo cui alla s.r.l.c.r. possono partecipare anche soci *infra* 35enni non vi sarebbero problemi ad immaginare questa situazione quando invece, d'altro canto, appare categorico nel segno dell'inammissibilità il disposto dell'articolo 44, comma 1, D.L. 83/2012 (introduttivo della s.r.l.c.r.), secondo il quale «la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». In altri termini, la s.r.l.c.r. non sarebbe stata predisposta dal legislatore per “ospitare” soci *under* 35.

La s.r.l. a capitale ridotto (s.r.l.c.r.)

Il “pacifico mondo” delle s.r.l. ha subito una vio-

lenta scossa non solo per l'introduzione della s.r.l.s.: come già detto, a poche decine di giorni di distanza dal D.L. n. 1/2012 (e ci sarebbe quindi da riflettere, oltre che sulla *ratio* di questi nuovi tipi societari, anche sulla coerenza di questa loro introduzione “a raffica”), la geometria delle società a responsabilità limitata è stata infatti di nuovo variata con l'articolo 44, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (il cosiddetto “dl Crescita”, convertito in L. n. 134/2012), che ha istituito la nuova figura della s.r.l.c.r. e cioè la società a responsabilità limitata “a capitale ridotto”.

Come già anticipa la stessa denominazione di questo nuova tipologia societaria, la caratteristica pregnante della s.r.l.c.r. è che essa (come d'altronde è prescritto anche per la s.r.l.s.) deve avere un capitale non inferiore a 1 euro e inferiore a 10mila euro, e quindi un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro.

Anche la s.r.l.c.r., come la s.r.l.s., può essere costituita, solo da persone fisiche (52), sia con atto unilaterale che con contratto plurilaterale: la differenza è che la s.r.l.s. non può essere costituita se non da soggetti «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione» mentre la s.r.l.c.r. deve essere costituita «da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». Come già s'è detto in precedenza, è controverso il punto se (essendo pacifico che una s.r.l.s. non possa essere costituita che da soci *under* 35), nella s.r.l.c.r., accanto alla necessaria presenza di soci *over* 34, vi possa essere la presenza di soci *under* 35 (ciò che evidentemente schiuderebbe le porte - come sopra visto - a una possibile “naturale” evoluzione della s.r.l.s. in una s.r.l.c.r. nel momento in cui taluno dei soci della s.r.l.s. compisse il suo 35° anno d'età). Fatto sta che l'argomento secondo cui - in sostanza - “nulla di male ci sarebbe ad ammettere la presenza di soci *under* 35 nella s.r.l.c.r.” (53) si scontra *tremendously* contro il dettato letterale nella norma che, come detto, vuole la s.r.l.c.r. costituibile (solo) «da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». Nel senso dell'ammissibilità degli *under* 35 nella s.r.l.c.r. vi sa-

Note:

(52) Pertanto, anche se la legge non dice nulla sul punto, va inteso immanente nell'ordinamento un principio generale secondo il quale è vietata la cessione di quote di s.r.l.c.r. a soggetti diversi dalle persone fisiche: cfr. in tal senso Assonime, Circolare n. 29/2012 del 30 ottobre 2012, 28.

(53) Secondo Petrelli, *Società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, in www.gaetanopetrelli.it, «non sembra sussistere alcuna apprezzabile ragione per escludere la costituzione di società “miste” tra giovani e meno giovani».

rebbe però un altro dato testuale (54), vale a dire il dettato dell'ultimo comma dell'art. 44, D.L. n. 83/2012, ove si parla di finanziamenti alle s.r.l. a capitale ridotto cui partecipino soci *under 35* (anche se potrebbe ribattersi che si tratta di norma che potrebbe riguardare le sole s.r.l.s. e non le s.r.l.c.r.; e poiché, più in generale, non pare norma degna di avere uno *standing* tale da far dipendere da essa la soluzione se alla s.r.l.c.r. possano partecipare soci *in-fra 35enni*).

Altra caratteristica saliente della s.r.l.c.r. rispetto alla s.r.l.s. è che la s.r.l.c.r. non ha un atto costitutivo "standard" (55), come invece obbligatoriamente accade per la s.r.l.s. (ove questo "standard", come sopra visto, assume il ruolo di dato caratteristico saliente di tale forma societaria, che è, appunto, "semplificata"): infatti, seppure l'art. 44, comma 1, D.L. n. 83/2012 esordisca affermando (enigmaticamente) che resta «Fermo quanto previsto dall'articolo 2463 *bis* del codice civile» (56), seppure sia sancito dall'art. 44, comma 2, D.L. n. 83/2012, che nell'atto costitutivo della s.r.l.c.r. si debbano «indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463 *bis* del codice civile» e seppure in tale secondo comma vi sia proprio la previsione dell'atto costitutivo "standard", vi è comunque da sottolineare che il contenuto pregnante di detto secondo comma (non è tanto il modello "standard" quanto) l'elencazione di una serie di specifici «elementi» con i quali comporre l'atto costitutivo della s.r.l.s. (denominazione, sede, oggetto, eccetera); dovrebbe allora derivarsene che, quando la nuova norma fa riferimento agli «elementi» del comma 2 dell'art. 2463 *bis*, questo richiamo concerna non l'atto costitutivo "standard" ma, appunto, la predetta elencazione.

Ancora con riferimento al richiamo dell'articolo 44, comma 2, d.l. 83/2012, al predetto secondo comma dell'articolo 2463 *bis* c.c., non pare proprio che la s.r.l.c.r. debba portare nella sua denominazione l'aggettivo "semplificata": anche qui, infatti, dopo aver notato che, nel richiamare il secondo comma dell'art. 2463 *bis* c.c., si richiama pure il suo numero 2) (il quale appunto impone che la denominazione della s.r.l.s. evidenzia la sua natura di società a responsabilità limitata "semplificata") occorre pure notare che l'art. 44, comma 3, D.L. n. 83/2012, si esprime testualmente nel senso che la nuova s.r.l.c.r. debba avere la «denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto» (essendo ovviamente possibile anche usare l'acronimo "s.r.l.c.r."), ciò che dunque - come è evidente - si impone rispetto all'utilizzo della denominazione di s.r.l. "semplificata".

Occorre poi porre attenzione al fatto che la s.r.l.c.r. è amministrata da persone fisiche, le quali possono anche non essere soci della società (né vi sono limiti di età per le persone fisiche nominate amministratori), mentre le s.r.l.s. - come già osservato - devono necessariamente essere amministrate dai loro soci, i quali non possono essere soggetti diversi dalle persone fisiche.

Quello che invece senz'altro accomuna la s.r.l.s. e la s.r.l.c.r. è, come già visto, il capitale sociale: entrambe devono avere un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, da corrispondere esclusivamente in denaro (non sono cioè ammessi conferimenti in natura o di servizi). All'atto della costituzione, in entrambi i casi, il capitale va per intero versato "nelle mani" del soggetto o dei soggetti nominati quali amministratori (57), mentre nelle s.r.l. "ordinarie", come noto, il capitale iniziale, se corrisposto in denaro, deve essere collocato transitoriamente in banca e può essere versato anche non per intero - se la società non è a socio unico - ma in misura non inferiore al 25%.

Divieto di evoluzione "regressiva" ?

A prima lettura, la nuova normativa su s.r.l.s. e

Note:

(54) Cfr. in tal senso De Angelis, *Srl a capitale ridotto con under 35*, in *Italia oggi*, 30 agosto 2012, 24.

(55) Cfr., in senso conforme, la massima R.B.1 del Comitato Notarile Triveneto, intitolata "Immediata applicazione della normativa sulla s.r.l. a capitale ridotto" secondo la quale «A differenza della società a responsabilità limitata semplificata s.r.l.s., disciplinata dall'art. 2463 *bis* c.c. (introdotto dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.) disciplinata non dal c.c. ma dall'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. "decreto sviluppo") non necessita, per essere costituita, dell'emanazione di alcun modello standard tipizzato con decreto ministeriale cui conformare l'atto pubblico costitutivo e, quindi, può essere costituita già a seguito dell'entrata in vigore del menzionato D.L. Sviluppo (quindi, a partire dal giorno 26 giugno 2012, data di pubblicazione del D.L. n. 83/2012 in G.U. e di entrata in vigore del decreto ai sensi dell'art. 70)».

(56) Per comprendere esattamente questa espressione probabilmente va osservato che bisogna intenderla come una chiarificazione del fatto che la introduzione della s.r.l.c.r., successiva alla introduzione della s.r.l.s., non valesse ad abrogare quest'ultima.

(57) Quindi, pare doversi ripetere anche per la s.r.l.c.r. quanto già detto per la s.r.l.s., e ciò anche se per la s.r.l.c.r. manchi una indicazione normativa in tal senso: e cioè che dovendo il capitale iniziale essere per intero versato "nelle mani" di coloro che sono nominati quali primi amministratori della s.r.l.c.r., costoro ne debbano rilasciare quietanza nel contesto dell'atto costitutivo; e che, se si tratti di versamenti superiori ai mille euro, dato che cifre del genere non possono essere corrisposte in contanti, altro non resta che immaginarne un versamento mediante assegno circolare, in quanto pare problematico che un neo nominato amministratore possa "rilasciare quietanza" di una somma incorporata in un assegno bancario.

s.r.l.c.r. ha legittimato l'impressione che, trattandosi di sottotipi di "entrata" e non di "destinazione" (come dimostrerebbero le agevolazioni ottenibili solo nella fase di costituzione e, nel caso della s.r.l.s., l'obbligatoria struttura standardizzata dell'atto costitutivo), la s.r.l.s. e la s.r.l.c.r. potrebbero evolvere solo in senso "ascensionale" (e cioè dalla s.r.l.s. alla s.r.l.c.r. oppure alla s.r.l.o.; e dalla s.r.l.c.r. alla s.r.l.o.) e quindi non in senso "regressivo" (e cioè dalla s.r.l.o. alla s.r.l.s. (58) oppure alla s.r.l.c.r.; e dalla s.r.l.c.r. alla s.r.l.s.).

Vi è peraltro da osservare che dalla normativa in materia non emerge, né esplicitamente né - pare - implicitamente, questo divieto di evoluzione "regressiva"; né sembra che s.r.l.s. e s.r.l.c.r. siano da qualificare come fattispecie "a orologeria", cioè obbligate, a un certo tempo dato, a progredire ascensionalmente verso forme più evolute (specie se si aderisce alla opinione che il naturale incremento dell'età dei soci della s.r.l.s. non impedisca alla s.r.l.s. di continuare come tale anche quando uno dei soci sia divenuto (o pure tutti i soci siano divenuti) *ultra* 34enni).

Non pare pertanto da escludere che da una s.r.l.o. si possa evolvere verso una s.r.l.c.r. (evidentemente agendo anche sulla denominazione sociale), sia per effetto di una volontaria riduzione del capitale sociale al di sotto dei 10mila euro sia, più frequentemente, per il caso di perdite che riducano il capitale della s.r.l.o. sotto il minimo legale: in quest'ultimo caso, l'ascensore rappresentato dalla s.r.l.c.r., che permette ai soci di posizionarsi a quel piano in cui alberga il sottotipo s.r.l.c.r., senza quindi dover abbandonare "l'edificio" che ospita la s.r.l.o., pare essere una percorribile alternativa rispetto allo scioglimento della società o alla sua trasformazione in società di persone. Meno probabile, ovviamente, la discesa dell'ascensore al piano della s.r.l.s., perché le chiavi di questo piano appartengono, di regola, solo a persone *under* 35enni (e poi anche perché la s.r.l.s. appare molto meno *friendly* a causa della camicia di forza rappresentata dal suo statuto "standard").

La riduzione del capitale sociale per perdite

Alla s.r.l.s. e alla s.r.l.c.r. si applicano, come già osservato, le norme della s.r.l.o. «in quanto compatibili». È quindi da verificare la compatibilità del capitale minimo di dette strutture, che può essere pari a un euro, con le norme in materia di riduzione del capitale per perdite proprie della s.r.l.o. (artt. 2482 *bis* e 2482 *ter* c.c.).

Al riguardo, è forte la tentazione di ritenere che, vista l'esiguità del capitale minimo previsto per dette strutture societarie, alle stesse si renda inapplicabile la disciplina della s.r.l.o. in tema di riduzione del capitale per perdite: in altri termini, si potrebbe essere indotti a ritenere che, se il legislatore non ha inteso il capitale sociale (stante la possibile sua esiguità) quale presidio a tutela dei terzi, allora non sarebbero operative nemmeno le norme che garantiscono nel tempo la sussistenza del capitale minimo di legge.

Tuttavia, in assenza di un'esplicita norma di esonero delle s.r.l.s. e delle s.r.l.c.r. dall'applicazione della disciplina della riduzione per perdite, non sembra si possa ritenere che la funzione del capitale in queste s.r.l. a capitalizzazione ridotta possa essere degradata a quella di mera quantificazione dei conferimenti iniziali, in quanto tale conclusione è incompatibile con la responsabilità limitata dei soci. Invero, anche a tacere della fattispecie della s.r.l.s. o della s.r.l.s. con un capitale sociale del valore di nominali 9.999 euro (in quanto non si vedrebbe proprio che differenza ci sarebbe in tal caso con la s.r.l.o.), la s.r.l.s. e la s.r.l.c.r. restano pur sempre società di capitali con responsabilità limitata dei soci e quindi non pare ammissibile il permanere di detta responsabilità limitata in una situazione di deficit del capitale sociale causata dalle perdite subite, e ciò anche se la linea di galleggiamento sia posizionata, nel caso delle s.r.l.s. e delle s.r.l.c.r., ad un livello inferiore rispetto a quella delle s.r.l.o. Cosicché, se, nella s.r.l.o., il concetto di perdita rilevante (a seconda dei casi, oltre il terzo o sotto il minimo) matura partendo dal presupposto che la s.r.l. in questione abbia il proprio capitale sociale stabilito in un dato valore nominale e che il minimo di legge sia fissato in 10mila euro, nel caso della s.r.l.s. e della s.r.l.c.r. si dovrà semplicemente partire dal presupposto che si tratta di società con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro e che il minimo di legge è, appunto, stabilito in un solo euro.

Nota:

(58) Secondo Nardone - Ruotolo, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, in *CNN Notizie*, 5 novembre 2012, non sarebbe possibile l'involuzione da s.r.l.o. a s.r.l.s. per il fatto che la s.r.l.s. sarebbe una «variante della s.r.l. ordinaria destinata ad operare solo nella fase di start up dell'impresa e che non sembra, quindi, poter rappresentare modello di approdo all'esito della trasformazione di una società già esistente».